
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo, contestazioni su mancanza di motivazione dell'ingiunzione e invalidità della notifica in prima memoria e comparsa conclusionale, inammissibilità

La prima memoria ex [art. 183, 6° comma, c.p.c.](#) è destinata, unicamente, alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; allo stesso modo, la comparsa conclusionale ex [art. 190 c.p.c.](#), ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte. Pertanto, nuove soluzioni giuridiche non prospettate in precedenza ed eccezioni formulate dall'attore (quali, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, contestazioni relative alla pretesa mancanza di motivazione dell'ingiunzione e all'invalidità della notifica dell'atto impugnato), solo in tali memorie, risultano inammissibili.

Tribunale di Roma, sezione seconda, sentenza del 15.1.2016, n. 729

...omissis...

Orbene, preliminarmente si osserva che con D.M. del 4.2.2008 la società convenuta è stata autorizzata (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 46/99, così come modificato dalla Legge n. 244/07) al recupero dei crediti derivanti da finanziamenti agevolati, utilizzando lo strumento di cui al RD 639/1910, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata sul punto dall'attore.

Nel caso di specie, inoltre, svolgendosi il presente giudizio (proprio perché dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria) non sull'atto, bensì sul rapporto, e cioè sull'accertamento della sussistenza della pretesa creditoria dell'Amministrazione, il sindacato del Giudice ordinario, con riferimento all'agire xxxxxxxx., attiene esclusivamente alla validità sostanziale del provvedimento amministrativo impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della decisione assunta dall'Amministrazione.

Ne consegue che, nella presente sede, i vizi meramente formali del provvedimento amministrativo (come quelli relativi alla mancata indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale dell'attore) non comportano di per sé ed automaticamente l'insussistenza della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione.

L'ingiunzione fiscale, inoltre, è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare una opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n. 20360/2006).

Parimenti infondata risulta l'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva della società Ixxxxa atteso che è documentalmente provato che la società xxxxx xxxxx (con la quale l'attore stipulò originariamente il contratto di finanziamento in questione) modificò la propria denominazione xxxxxx con delibera a rogito xxxx.

Risultano altresì inammissibili le contestazioni relative alla pretesa mancanza di motivazione dell'ingiunzione, all'illegittimità della richiesta di restituzione dei contributi in quanto erogati "a fondo perduto" e all'invalidità della notifica dell'atto impugnato, essendo state formulate da parte attrice, introducendo così situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, solo nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., destinata, invece, unicamente alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, oppure nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte.

L'opposizione all'ingiunzione non può essere dunque accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in difetto di notula, come in dispositivo sulla base dei parametri contemplati dal d.m. n. 55/2014, tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento nrxxxxx, in contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta l'opposizione ex art. 3 del RD n. 639 del 1910 all'ingiunzione di pagamento, prot. n. 1422 del 19.1.2012, proposta da oxxxxxxnei confronti xxxxxxxxx condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in misura pari ad € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.